

REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PERCORSO
FUORISTRADA A FINI SPORTIVI NON COMPETITIVI
(SCUOLA DI TRIAL) SU TRACCIATO ESISTENTE IN
LOCALITÀ "I PIANAS" NELLA FRAZ. DI FORNO DI
COAZZE**

(art. 11, comma 3, L.R. n. 32/1982 e s.m.i.)

SOMMARIO

SOMMARIO	2
ART. 1 – PREMESSE	3
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO FUORISTRADA	3
ART. 3 – SEGNALETICA	3
ART. 4 – DISCIPLINA DEL'ACCESSO	4
ART. 5 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO	4
ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO E NORME DI COMPORAMENTO	4
ART. 7 – RESPONSABILITA' NELL'UTILIZZO DEL PERCORSO	5
ART. 8 – VIGILANZA E SANZIONI	5
ART. 9 – OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE DI COAZZE	5
ART. 10 – CONVENZIONI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PERCORSO AUTORIZZATO	5
ART. 11 – DURATA E REVOCA	5
ART. 12 – NORMA DI RINVIO	6

ART. 1 – PREMESSE

Il Comune di Coazze aveva individuato anteriormente alla data del 30/06/2016, con propria D.G.C. n. 67 del 23/06/2011, un percorso fuoristrada per manifestazioni sportive competitive motociclistiche in località "I Pianas" nella Fraz. di Forno di Coazze.

Con l'art. 25, cc. 4 e 5, della L.R. n. 16/2016 è stato modificato l'art. 11 c. 3 della L.R. n. 32/1982 stabilendo che i percorsi fuori strada individuati anteriormente alla data del 30/06/2016 siano automaticamente decaduti alla data del 30/11/2016 - come di fatto avvenuto per il percorso sopracitato - e possano essere nuovamente individuati attraverso un apposito atto delle Unioni di Comuni, le quali disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della suddetta legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistico-ambientali del territorio interessato.

L'Amministrazione Comunale di Coazze ha richiesto all'Unione dei Comuni Montani Valsangone l'individuazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, L.R. 32/1982, di un percorso fuoristrada a fini sportivi non competitivi (scuola di trial), su tracciato esistente in località "I Pianas" nella Fraz. di Forno di Coazze dando atto che:

- il sentiero/tracciato, per il quale si richiede l'individuazione quale percorso fuoristrada ad uso non competitivo, si trova all'interno di un'area per la quale è già stata espletata la procedura di verifica, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/1998, di competenza provinciale (D.D. di esclusione V.I.A. n. 19-13898/2010 integrata con D.D. n. 29-21370/2010), in occasione dell'individuazione avvenuta con la predetta D.G.C. n. 67/2011;
- l'area ed il tracciato, ricompreso nella stessa area, non sono gravati da vincolo di Uso Civico e su di essi non sono mai stati effettuati interventi incentivati dal P.S.R. 2007-2013 – Misura 313 – Azione 1 o dal P.S.R. 2014-2020 – Misura 7 – sottomisura 7.5.1 - cap. 4.6, punto 4;
- il percorso/area fuoristrada in oggetto non si trova all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) o di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.);
- l'area ed il tracciato di che trattasi, sono al di fuori del Parco Naturale Orsierà Rocciavrè, ma all'interno della zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, lett. c) e g), del D.Lgs. 42/04 s.m.i.
- la Provincia di Torino con lettera prot. n. 333706/LB6 del 26/04/2012, in risposta a nota del Comune di Coazze prot. n. 1715 del 05/04/2012 ad oggetto: "Richiesta autorizzazione per l'individuazione e l'allestimento di area da adibire a scuola di trial", comunicava *la non sussistenza di ragioni ostative o necessità di ulteriori autorizzazioni di competenza degli uffici provinciali, ai fini dell'utilizzo dell'area indicata in planimetria come "area scuola di trial" per finalità turistico sportive, in quanto: "trattandosi infatti di area già precedentemente assoggettata alla procedura di verifica di impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/98 (conclusa con d.d. di esclusione n. 19-13898/2010 ed integrata dalla successiva d.d. n. 29-21370/2010) e, non intervenendo su di essa alcuna modifica strutturale o di destinazione, tale da cagionare ulteriori impatti ambientali rispetto a quelli già oggetto di precedente istruttoria, non si ritiene che essa debba essere ulteriormente assoggettata alla procedura di VIA", ricordando che: "le prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali sopra citate sono da considerarsi comunque pienamente valide ed applicabili all'area in questione e che il mancato rispetto delle stesse, sarebbe sanzionabile in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, del dlgs. 152/2006 e s.m.i."*

Ai sensi dell'art. 11 c. 3 della L.R. n. 32/1982, l'utilizzo del percorso fuoristrada è disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO FUORISTRADA

Il percorso fuoristrada individuato ed autorizzato si trova in località "I Pianas" nella Fraz. di Forno di Coazze ed il tracciato esistente risulta evidenziato nella cartografia allegata al presente regolamento.

ART. 3 – SEGNALETICA

Il percorso dovrà essere adeguatamente segnalato sia con segnaletica di indicazione da dislocarsi lungo il tracciato, sia con pannelli illustrativi del percorso nel suo complesso collocati nei punti di accesso

principali e in luoghi strategici sotto il profilo della visibilità e dell'informazione al potenziale utente e riportante:

- la cartografia con ubicazione e sviluppo territoriale del percorso individuato;
- i dati essenziali del regolamento di utilizzo (periodi e orari di accesso, delibera di approvazione, modalità di utilizzo del percorso, mezzi autorizzati e norme di comportamento, etc);
- altri dati del percorso (lunghezza, quota, etc).

Si sottolinea che, ai fini della legittima percorribilità del percorso fuoristrada, l'assenza dell'idonea segnaletica è causa di invalidità del percorso.

ART. 4 – DISCIPLINA DEL'ACCESSO

L'accesso al percorso è gratuito.

Il percorso sarà utilizzabile con le seguenti limitazioni:

- divieto di transito dal tramonto all'alba;
- divieto di transito quando le condizioni ambientali, con particolare riferimento alle condizioni metereologiche, non lo consentano.

Sono esclusi dai divieti e limitazioni definiti ai punti precedenti i soggetti rientrati nelle fattispecie in deroga di cui all'art. 11 c. 6 della L.R. n. 32/1982 e s.m.i. con le specifiche definite dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale 29/03/2010 n. 6/AMB *“Normativa regionale ambientale relativa all'attività fuoristrada con mezzi motorizzati”*

ART. 5 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sul percorso autorizzato potranno circolare soltanto i motocicli per la pratica del trial motociclistico in regolare con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale secondo il D.Lgs. n. 285/1992 *“Nuovo codice della strada”* e il D.P.R. n. 495/1992 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*.

In particolare potranno transitare esclusivamente i mezzi idonei alla pratica del trial motociclistico con motori termici od elettrici così meglio definiti o che rispettino le seguenti prescrizioni:

- veicoli a due ruote equipaggiati di pneumatico posteriore con indice di carico e indice di velocità non superiore a 64M;
- motocicli o ciclomotori non dotati di sella per il conducente;
- pressione del pneumatico posteriore compresa tra 0,3 – 0,5 atm.

I predetti veicoli dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla L. n. 990/1969 *“Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”*.

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO E NORME DI COMPORAMENTO

Il percorso fuoristrada dovrà essere utilizzato per fini esclusivamente turistico-amatoriali e non competitivi.

Il transito sul percorso è consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati e assicurati, adatti alle condizioni di difficoltà e caratteristiche del percorso stesso e che rispettino i limiti di emissione acustica.

Ai fini di garantire il massimo rispetto dell'ambiente, la velocità massima consentita è di 30 km orari.

In caso di incrocio con pedoni, ciclisti e persone a cavallo, ai quali deve essere data sempre la precedenza, i mezzi motorizzati devono moderare la velocità e, se necessario, fermarsi.

I mezzi motorizzati devono inoltre moderare la velocità in prossimità del Santuario della Madonna di Lourdes e in presenza di animali al pascolo o di fauna selvatica.

Gli utenti dovranno rispettare rigorosamente il tracciato del percorso, dal quale è fatto divieto assoluto di uscire.

E' vietata ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti dissesto del fondo stradale, come derapate e accelerazioni.

E' vietato il danneggiamento della cotica erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturalistico locale.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed accendere fuochi.

Durante le operazioni di manutenzione dei mezzi che si dovessero verificare lungo in percorso, devono essere prese tutte le precauzioni per la protezione ambientale al fine di non contaminare il suolo.

I rifornimenti di carburante potranno essere eseguiti solo ed esclusivamente su area pavimentata in asfalto.

E' assolutamente vietato alterare le infrastrutture a servizio della viabilità come muri di contenimento, cunette, attraversamenti o fossi di scolo di acque meteoriche, opere di ingegneria naturalistica e quant'altro presente.

ART. 7 – RESPONSABILITA' NELL'UTILIZZO DEL PERCORSO

L'uso del percorso avviene a rischio e pericolo dell'utente, che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone, animali o cose, proprie o di terzi, rimanendo l'Unione dei Comuni Montani Valsangone estranea e manlevata da ogni responsabilità al riguardo.

L'Unione dei Comuni Montani Valsangone non stipulerà pertanto alcuna assicurazione per responsabilità civile a copertura di eventuali danni occorsi agli utenti o dagli stessi provocati nel transitare sul percorso individuato.

ART. 8 – VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza viene garantita dagli organi preposti, ivi compresi gli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Città Metropolitana di Torino, e le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate secondo le procedure di cui alla L. n. 689/1981 "*Modifiche al sistema penale*", ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 32/1982 e s.m.i.

Inoltre, chiunque acceda sui percorsi autorizzati per il transito di motocicli o ciclomotori per la pratica del trial motociclistico, che non rispetti quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, è soggetto a sanzione amministrativa da parte degli organi preposti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 "*Nuovo codice della strada*" e dal D.P.R. n. 495/1992 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*".

Si precisa che il percorso individuato ha destinazione tassativamente non competitiva, per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati in atteggiamento competitivo si configura come condotta sanzionabile ai sensi di quanto previsto nei paragrafi precedenti.

ART. 9 – OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE DI COAZZE

Sono in capo al Comune di Coazze:

- l'apposizione della segnaletica di cui al precedente art. 3;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica e del percorso di cui trattasi;
- la chiusura del percorso nel caso di fenomeni metereologici che ne pregiudichino la sicurezza e in caso di allerte meteo emanate dagli organi competenti.

ART. 10 – CONVENZIONI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PERCORSO AUTORIZZATO

E' delegata al Comune di Coazze la facoltà di sottoscrivere con organizzazioni o associazioni del territorio che svolgano la pratica del trial motociclistico apposite convenzioni al fine di mantenere fruibile e percorribile il percorso autorizzato oltreché per l'apposizione della segnaletica di cui al precedente art. 3, sempre nel pieno rispetto del presente regolamento e di tutte le altre norme vigenti in materia.

Le suddette convenzioni non dovranno prevedere alcun onere a carico dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone.

ART. 11 – DURATA E REVOCA

L'individuazione del percorso fuoristrada individuato ai sensi del presente regolamento ha la durata di cinque anni, rinnovabili ai sensi dell'art. 11 c. 3 della L.R. n. 32/1982 e s.m.i.

L'individuazione del percorso fuoristrada oggetto del presente regolamento è in ogni momento revocabile, da parte dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone, per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni regionali e statali in materia.

Inoltre, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e gli obblighi contenuti nella D.D. Provincia di Torino di esclusione V.I.A. n. 19-13898/2010 integrata con D.D. n. 29-21370/2010.










Coazze

12-06-2023

250 mt. (1:10000)



Legenda - Cartografie Comunali

-  Catasto Reg. Piemonte (Agg. Maggio 2021)
-  Linee di vestizione
-  Fiumi
-  Strade
-  Particelle
-  Fogli
-  Confine
-  Tracciato
-  Iracciato